



Decreto Dirigenziale n. 4 del 07/11/2013

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

D.D. N. 81 DEL 26/03/2012. ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONI DI ORGANISMI DI FORMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI IN FAD (FORMAZIONE A DISTANZA).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- a. Che la Regione Campania "Settore Formazione Professionale" autorizza e riconosce sia corsi di formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali valide ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845 del 21/12/78 sia corsi abilitanti e propedeutici allo svolgimento delle professioni;
- b. che con la L.R. n. 14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" pubblicata sul BURC n. 70 del 23 novembre 2009 stabilisce che la Regione svolga un ruolo di coordinamento e di regia in materia di formazione professionale attraverso strumenti di programmazione e controllo e l'erogazione di servizi di supporto quali l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
- c. che in attuazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. B) della suddetta Legge Regionale è stato adottato il Regolamento n. 9/2010 che detta disposizioni in materia di formazione e, tra queste, anche la disciplina delle "Procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli Organismi che erogano formazione e servizi di orientamento al lavoro;
- d. che con la D.G.R. n. 2076 del 07/03/03 sono state approvate le procedure di accreditamento degli Organismi di formazione che erogano la formazione a distanza;
- e. che con la D.G.R. n. 242 del 22/07/2013 è stato approvato il "Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania" e sono state contestualmente revocate le D.D.G.R. n. 226/06 e n. 793/06 limitatamente alle modifiche apportate;
- f. che con D.G.R. n. 315 del 21/06/2011 la Giunta Regionale della Campania ha emanato le "Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata", prevedendo anche l'impegno delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;
- g. che con D.D. n. 81 del 26/03/2012 è stata aggiornata la "Procedura di accreditamento per l'erogazione della Formazione a distanza (FAD)";
- h. che il Decreto Legislativo n. 13 del 16/1/2013 - G.U. n. 39 del 15/2/2013 (adottato a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'Intesa sancita il 20 dicembre 2012 in Conferenza Unificata) istituisce:
 - il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (art. 3);
 - il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8);
- i. che, a norma dell'art. 2, c. 1, lett. f) del predetto D.lgs. n. 13/2013, la Regione è - per quanto di propria competenza - *ente pubblico titolare* della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- j. che l'art. 3, c. 3 del menzionato D.lgs. 13/2013 stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio Nazionale;
- k. che l'art. 11 (*Disposizioni transitorie*) del citato D.lgs. n. 13/2013 stabilisce che fino alla *completa implementazione del Repertorio Nazionale, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento;*

CONSIDERATO

a) che in base al comma 1 dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 9/2010 la Regione, con il supporto tecnico dell'ARLAS, ha previsto un sistema di verifica dei requisiti richiesti ai soggetti erogatori dell'offerta dei servizi di formazione e orientamento al momento

dell'ingresso nel sistema di accreditamento e un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione e la verifica del mantenimento degli stessi requisiti;

b) che in attuazione di quanto previsto dal precitato Decreto Dirigenziale n. 81/12, l'ARLAS ha attivato la specifica procedura di valutazione e controllo al fine dell'accREDITamento per l'erogazione dei corsi da attuarsi in modalità "a distanza" (FAD);

c) che l'ARLAS con note agli atti del Settore Formazione Professionale ha trasmesso i decreti di presa d'atto degli esiti di valutazione delle richieste di accREDITamento "FAD" inoltrate dagli Organismi di Formazione di cui agli elenchi allegati ed istruite positivamente dalle Commissioni.

PRESO ATTO

a) che la D.G.R. n.315 del 21/06/2011 contenente "Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata", prevede al punto 14 che il presupposto per la fruizione della teledidattica o e-learning quali modalità di attuazione della Formazione a distanza (FAD) è l'accREDITamento dell'Organismo di Formazione secondo la disciplina corrente;

b) che per gli Organismi di Formazione Autofinanziata di cui agli Allegati A-B-C e D al presente Decreto, sussistono le condizioni per il rilascio dell'accREDITamento FAD e per lo svolgimento dei corsi in modalità FAD ai sensi della Legge n. 845/78 , L.R. n. 14/09 e relativo Regolamento Regionale n.9/10;

c) che, relativamente ai corsi autofinanziati da svolgersi in modalità FAD, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si fa rinvio alle procedure previste dalla D.G.R. n.315 del 21/06/2011 per le attività formative in modalità "tradizionale";

RITENUTO

- a. di dover accreditare ed autorizzare gli Organismi di Formazione di cui agli Allegati A-B-C e D per l'attuazione dei corsi in FAD (formazione a distanza) così come risultano elencati nelle schede descrittive distinte per Provincia precisando che possono iniziare l'attività in FAD solo quelli che sono già in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi corsi in modalità tradizionale;
- b. di dover stabilire che, in linea con quanto previsto al comma 1 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 13 del 16/01/2013, la presente autorizzazione ha validità fino al 15 agosto 2014 e decade, comunque, automaticamente all'atto dell'istituzione del Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs n. 13/2013;
- c. di dover stabilire, altresì, che riguardo ai corsi autorizzati con il presente provvedimento le cui attività siano state avviate ma non ancora concluse alla data di istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs n. 13/2013, le procedure di riferimento per la certificazione delle competenze (ivi comprese quelle corrispondenti al rilascio di qualifiche professionali) debbano essere quelle previste dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze;
- d. di dover impegnare i competenti Settori della Formazione Professionale presso le Amministrazioni Provinciali per la vigilanza e il controllo sulla regolare attuazione dei Corsi Autofinanziati in FAD, di cui agli Allegati A-B-C e D, con specifico riferimento ai controlli, oltre a quelli attuabili in piattaforma: tempo trascorso in piattaforma dagli allievi e in particolare data primo accesso, ultimo accesso, test svolti e test superati, interazione tra docenti e allievi, tempi di connessione, curve di apprendimento, tracciati, report ecc. ;
- e. di dover stabilire che la vigilanza e il controllo sulle attività di formazione a distanza debba essere esercitata nel rispetto dei parametri già previsti dalla specifica procedura di accREDITamento e accettati dagli Organismi richiedenti la FAD;

- f. di dover impegnare l'Agenzia Regionale ARLAS, per tutto quant'altro di propria competenza e in particolare per l'osservanza di quanto disposto con le D.G.R. n. 242 del 22/7/2013, la D.G.R. n. 2076/03 e del D.D. n. 81 del 26/03/2012.

VISTO

- La Legge Quadro n. 845/78;
- La L.R. n. 14 del 18 Novembre 2009;
- Il Regolamento Regionale n. 9/2010;
- Il D.D. n. 13 del 16/1/2013 - G.U. n. 39 del 15/2/2013;
- La D.G.R. n. 2076 del 07/03/2003;
- La D.G.R. n. 226 del 21/02/06;
- La D.G.R. n. 793 del 16/06/2006;
- La D.G.R. n. 315 del 21/06/2011;
- Il D.D. n. 81 del 26/03/2012;
- Il Dlgs. n. 13/2013;
- La D.G.R. n. 242 del 22/07/2013.
- Il D.P.Giunta Regionale n.220 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili al Prof. Antonio Oddati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Formazione Professionale

DECRETA

Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di accreditare ed autorizzare gli Organismi di Formazione di cui agli Allegati A-B-C e D per l'attuazione dei corsi in FAD (formazione a distanza) così come risultano elencati nelle schede descrittive distinte per Provincia precisando che possono iniziare l'attività in FAD solo quelli che sono già in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi corsi in modalità tradizionale;
2. di stabilire che, in linea con quanto previsto al comma 1 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 13 del 16/01/2013, la presente autorizzazione ha validità fino al 15 agosto 2014 e decade, comunque, automaticamente all'atto dell'istituzione del Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs n. 13/2013;
3. di stabilire, altresì, che riguardo ai corsi autorizzati con il presente provvedimento le cui attività siano state avviate ma non ancora concluse alla data di istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013, le procedure di riferimento per la certificazione delle competenze (ivi comprese quelle corrispondenti al rilascio di qualifiche professionali) debbano essere quelle previste dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze;
4. di impegnare i competenti Settori della Formazione Professionale presso le Amministrazioni Provinciali per la vigilanza e il controllo sulla regolare attuazione dei Corsi Autofinanziati in FAD, di cui agli Allegati A-B-C e D, con specifico riferimento ai controlli, oltre a quelli attuabili in piattaforma: tempo trascorso in piattaforma dagli allievi e in particolare data primo accesso, ultimo accesso, test svolti e test superati, interazione tra docenti e allievi, tempi di connessione, curve di apprendimento, tracciati, report ecc.;
5. di stabilire che la vigilanza e il controllo sulle attività di formazione a distanza debba essere esercitata nel rispetto dei parametri già previsti dalla specifica procedura di accreditamento e accettati dagli Organismi richiedenti la FAD;
6. di impegnare l'Agenzia Regionale ARLAS, per tutto quant'altro di propria competenza e in particolare per l'osservanza di quanto disposto con le D.G.R. n. 242 del 22/7/2013, la D.G.R. n. 2076/03 e del D.D. n. 81 del 26/03/2012;
7. di trasmettere il presente Decreto all'Agenzia ARLAS per tutto quanto di propria diretta competenza;

8. di inviare il presente atto al BURC per la pubblicazione ai sensi del D.L. 14/3/2013 n. 33, artt.26 e 27;
9. di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente atto ha valore di notifica nei confronti degli Enti interessati e delle Amministrazioni Provinciali competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Antonio Oddati